



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### Ordinanza Sindacale n. 115 del 30/08/2017

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA (ART. 50 D.LGS. 267/2000).**

#### IL SINDACO

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif. del 31/05/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza Presidenziale 2/Rif del febbraio 2017 e che disciplina " *Il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14/01/2016 e n. 3/Rif e n. 4 /rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il ministro dell'Ambeinte e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 191 comma 4 del dlgs 152/2006;*

**Letto** l'art. 1 comma 2 L.R. 3/2013 relativo alla gestione integrata dei rifiuti, introdotta dall'art. 5 della L.R. n. 9/2010, il quale statuisce che i comuni, possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazione territoriali da loro stessi definiti, ARO – (Aree di Raccolta Ottimali), nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;

**Vista** la direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia di cui alla Circolare n. 1/2013 del 01/02/2013 dell'Assessorato Energia e servizi di Pubblica Utilità, con cui sono stati diramati gli opportuni chiarimenti, per il definitivo transito alla nuova configurazione degli ambiti della citata L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

**Dato Atto** che ad oggi la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti giusta legge regionale 9/2010 non risulta essere ancora stata pienamente attuata in quanto, pur avendo i vari comuni singoli o associati, previa redazione del Piano di Intervento costituito gli ARO, (Aree di raccolta Ottimali), nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, e la SRR "Messina Area Metropolitana" non è divenuta operativa;

**Rilevato che**, dopo l'approvazione degli atti di competenza comunale e l'espletamento dell'iter

istruttorio previsto dalle vigenti norme, il Dirigente Generale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio V Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti -con decreto n. 1313 del 10 agosto 2015 ha approvato il Piano di Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nella "ARO-TAORMINA" coincidente con il territorio del Comune, disponendo con il medesimo decreto lo stralcio del relativo capitolato d'oneri e del quadro economico di spesa, approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 14/07/2016 e che la gara d'appalto dovrà essere espletata dall'UREGA;

**Preso atto**, che occorre nuovamente predisporre gli atti per lo svolgimento della gara da parte dell'UREGA;

**Considerato che**, nelle more del completamento della suddetta procedura e della conseguenziale indizione della relativa procedura aperta, è stata intanto indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 45 del 12/03/2016, procedura aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi;

**Dato atto** che in data 20/03/2017 giusta Determina Dirigenziale n. 48 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio alla ditta MO.SE.MA. S.R.L. con sede in via Avvocato Vito Reina, 6 Mascalucia (CT) – P.I. 03757640879 e pertanto nelle more della stipula del contratto, che non può avvenire prima che siano trascorsi 35 gg. dall'aggiudicazione definitiva, l'ente si troverebbe in una situazione di emergenza igienico-sanitaria;

**Vista** la nota prot.17429/2017 con cui Messina Ambiente comunica che ha attivato le procedure per il passaggio del personale alla società subentrante, nonchè la nota prot. 17513/2017 da parte della SRR Messina Area Metropolitana società consortile spa e dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Messina prot. 17617/2017 da cui si evince che il passaggio del personale non può avvenire entro il 31/08/2017;

**Vista** altresì la nota prot.17690 del 24/08/2017 con cui Mo.se.ma. spa, società subentrante, comunica che a causa dei ritardi nel passaggio del personale, di cui alle succitate note, è opportuna una proroga tecnica che abbia come finalità l'inizio del cantiere dal 01/09/2017 al 1°/10/2017;

**Vista** la nota dell'ASP Messina prot. n. 520/17-DP-AeC/T del 30/08/2017 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 17966 del 30/08/2017, con la quale si rappresenta che, visto che trattasi di servizi essenziali *"la mancata raccolta dei RSU, anche per pochi giorni, causerebbe gravi inconvenienti igienico-sanitari, visto che siamo in piena stagione estiva e che con l'avvento dei turisti in grande numero, ed il funzionamento dei locali la mancata raccolta causerebbe sicuramente un'emergenza ambientale deve mettere in essere quanto possibile perché il servizio di igiene ambientale e di pulizia della città non venga sospeso.*

**Considerato** pertanto, che nelle more del perfezionamento delle procedure di cui sopra occorre evitare interruzioni nell'espletamento dei servizi di igiene ambientale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che sarebbero compromessi nel caso di mancato svolgimento, anche per breve termine, del servizio;

**Atteso che** per quanto sopra esposto è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, fino ad oggi garantito attraverso l'adozione di ordinanze sindacali extra ordinem in quanto l'interruzione del servizio de quo comporta inevitabilmente oltre ad una situazione carente dal punto di vista igienico-sanitario anche una situazione di tensione sociale.

**Ritenuto** indifferibile ed urgente, nelle more del completamento dell'iter del passaggio del personale da una società all'altra, assicurare la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio igienico sanitario e di ordine pubblico.

**Letti:**

**l'art. 50** del D.lgs 18/08/2000, n. 267, che così dispone: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*,

**l'art. 54** comma 4 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo cui *"il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei*

*principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;*

**Rilevato** che la società Messinambiente S.p.a., ha dichiarato la propria disponibilità, a proseguire il servizio di igiene ambientale anche successivamente alla scadenza del 31 agosto 2017 agli stessi patti e condizioni del contratto originale;

**Rilevato altresì**, che la Messinambiente S.p.a., di cui questo Comune è socio, in atto svolge il servizio R.S.U. ed è nelle condizioni di poter garantire l'efficiente e tempestivo svolgimento del servizio medesimo a partire dal 01/09/2017;

**Ritenuto**, per tutte le superiori motivazioni, di emettere il presente provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, senza soluzione di continuità per eliminare le gravose problematiche sopra esposte;

**Viste** le proprie precedenti Ordinanze;

**Visto** il D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 08/04/2008;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n° 267/2000;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5982 del 22/04/2016;

## **ORDINA**

-Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericolosi alla Società Messinambiente S.P.A., dei servizi di raccolta e spazzamento, trasporto in discarica e di quello accessorio della pulizia degli stabili, con decorrenza **dal 01/09/2017 fino al 30/09/2017**, nei limiti degli impegni assunti nell'anno 2015 per le stesse finalità.

-Demandare al Responsabile Area Territorio e Ambiente gli atti gestionali che scaturiscono della presente ordinanza.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n° 10/91, avverso la presente Ordinanza si può proporre ricorso giurisdizionale, alternativamente, davanti al TAR entro sessanta giorni o al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Di disporre che la presente ordinanza venga notificata tramite PEC:

-alla Prefettura di Messina, pec: protocollo.prefme@pec.interno.it;

-MO.SE.MA. srl via Avvocato Vito Reina n. 6 Mascalucia (CT) pec: mosema@pec.mosema.it;

-a Messinambiente s.p.a - via Dogali n. 50 - 98122 Messina pec: info@pec.messinambiente.it;

-al Segretario Generale del Comune - SEDE

-alla Responsabile area Territorio e Ambiente- SEDE;

-al RUP - SEDE;

-al Comandante della P.M.- SEDE;

-al Responsabile Area Finanziaria - SEDE.

**Sottoscritta dal Sindaco**

- **(GIARDINA ELIGIO)**  
**con firma digitale**

